



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/57
Rif. Pratica n. 57

Parere SUAP per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta **MARTINI SpA** con sede legale in BUDRIO DI LONGIANO (FC) e impianto in GENOLA - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC

6.4.

b) Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

SUAP GENOLA – pratica 12/2022
(SUAP UNIONE DEL FOSSANESE)

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Provvedimento dirigenziale n. 617 del 26/09/2013 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta MARTINI SpA con sede legale in BUDRIO DI LONGIANO (FC), e stabilimento sito in GENOLA, VIA DELLA FERROVIA, 14 - P. IVA 00548890409 - per l'Attività IPPC: Attività IPPC: 6.4 b "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)";
- la ditta MARTINI SpA ha comunicato successivamente alcune modifiche non sostanziali per le quali la Provincia ha adottato le seguenti prese d'atto:
 - o prot. n. 10090 del 7/12/2018;
 - o prot. n. 33166 del 16/06/2020;
 - o prot. n. 79523 del 30/12/2021;
 - o prot. n. 19573 del 28/03/2022;
- in data 15/04/2022, è pervenuta l'istanza di riesame, della Ditta MARTINI SpA, con sede legale in BUDRIO DI LONGIANO (FC) – Via Emilia, 2614, ed operativa in GENOLA -

P.IVA 00548890409 - Pratica n. 12/2022 del SUAP GENOLA. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;

- con nota prot. n. 27809 del 03/05/2022, è stata convocata, per il giorno 7/06/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di GENOLA, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché la Ditta MARTINI SpA quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, che presiede la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
 - un funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - tre consulenti per la Ditta MARTINI SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 37697 del 17/06/2022, la Provincia ha chiesto l'invio di informazioni suppletive per chiarire alcuni aspetti emersi nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 12/08/2022, la Ditta MARTINI SpA ha trasmesso la documentazione chiesta con la nota del 17/06/2022;
- con nota prot.n. 50302 del 18/08/2022, la Provincia ha provveduto a trasmettere, la suddetta documentazione agli Enti convocati in Conferenza e, nel termine indicato, non sono pervenute osservazioni;
- le risultanze della conferenza, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
- in data 2/03/2023, per il tramite del SUAP UNIONE DEL FOSSANESE, la ditta MARTINI SpA ha comunicato modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la quale la Provincia ha adottato la presa atto prot. n. 18852 del 27/03/2023;

ritenuto

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione*

integrate dell'inquinamento)” dando anche il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

considerato che

- a seguito delle informazioni assunte in sede d'istruttoria circa l'utilizzo, seppur in percentuali ridotte, di prodotti lattiero caseari e grassi di origine animale in aggiunta alle materie prime di origine vegetale, sia necessario modificare l'attività IPPC da 6.4 b 2) (*solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno*) **a 6.4 b 3** (*Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da*

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.)

rilevato che

- sulla base dell'aggiornamento alla verifica di assoggettabilità ex D.M. 95/2019, allegato all'istanza di riesame, l'azienda in virtù del tipo di gestione delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate e alla luce delle valutazioni condotte, ritiene di non essere soggetta all'obbligo di redigere la relazione di riferimento di cui all'art 5, comma 1 del D.Lgs 152/2006;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- il D.M. 15/04/2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale”;
 - prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
 - Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
 - Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
 - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall’autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell’impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l’apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente, dopo l’emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all’autorità competente, all’A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di GENOLA, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell’impianto è tenuto a versare l’importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
 1. il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 2. ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materi

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in capo alla Ditta **MARTINI SpA**, con sede legale in BUDRIO DI LONGIANO (FC) - P.IVA 00548890409 - per lo stabilimento sito in GENOLA, VIA DELLA FERROVIA, 14, per l'Attività IPPC: 6.4

b) Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi.

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.

EVIDENZIA CHE

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE

Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori

*Marino Guido
Viale Stefania
Sarale Elena*



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

MARTINI S.p.A. – GENOLA

ALLEGATO TECNICO 1

Inquadramento territoriale ed ambientale.....	2
Assetto impiantistico attuale	2
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</i>	<i>2</i>
Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC	5
<i>Confronto con MTD.....</i>	<i>5</i>
<i>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA</i>	<i>9</i>
Quadri emissivi, limiti e prescrizioni.....	11
<i>Ciclo produttivo</i>	<i>11</i>
<i>Uso dell'energia</i>	<i>12</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>13</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>16</i>
<i>Emissione sonore</i>	<i>19</i>

Inquadramento territoriale ed ambientale

L'impianto della Ditta MARTINI S.p.A. è localizzato nel Comune di Genola, Via della Ferrovia, 11. Rispetto alla situazione urbanistica esaminata in occasione del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, non sono intervenute modifiche significative. L'impianto è situato in una vasta area pianeggiante nella parte nord-est del centro urbano di Genola. Dista circa 5 km dal comune di Fossano e 2,6 km dal centro di Genola. In vicinanza dello stesso (150 m), in direzione nord, è ubicato un impianto di incubazione uova appartenente alla stessa proprietà. In direzione est è presente la linea ferroviaria Torino-Savona, mentre sugli altri lati sono presenti alcuni allevamenti zootecnici (il più vicino è a 100 m in direzione sud), abitazioni rurali (la più vicina è a 250 m in direzione nord-est) e terreni coltivati.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Genola è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale definitivo del Comune di Genola, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2004, inserisce l'area del complesso IPPC in classe VI, con fasce cuscinetto di classe V e IV complete, a separarla dalle zone circostanti in classe III.

Assetto impiantistico attuale

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'attività del complesso IPPC consiste nella produzione di mangime zootecnico. Nell'ambito dell'istruttoria condotta per il riesame è stata ridefinita la categoria IPPC nella 6.4.b.3) per utilizzo misto materie prime vegetali e animali, in quanto, tra le materie prime, risulta presente il grasso animale. E' stata altresì rivista la soglia produttiva, applicando la formula riportata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in 290 t/g.

Lo stabilimento lavora su 3 turni di 8 ore, per circa 310 g/a. Nei periodi di bassa produzione, non viene effettuato il turno di notte.

Il volume di produzione negli ultimi 3 anni è tornato a risalire (circa 140.000 t/a), avvicinandosi ai valori comunicati in occasione del rilascio della prima AIA (160.000 t/a). La capacità produttiva massima dichiarata rimane pari a 200.000 t/a (640 t/g), determinata in base alle punte massime di produzione ottenute durante gli anni di attività dell'azienda per singola tipologia di prodotto su 24h/giorno e 6 gg/settimana. La sostituzione dei vecchi mulini con i nuovi a più alta efficienza ha permesso esclusivamente di ottimizzare la configurazione impiantistica allo scopo di poter soddisfare, attraverso tecniche di macinazione differenti rispetto all'esistente, le varie esigenze produttive in tempi più brevi, ma la capacità produttiva massima è rimasta invariata. La produzione di mangime pellettato riguarda circa il 75% del prodotto finito totale.

Si riassumono le modifiche non sostanziali intervenute dal rilascio del provvedimento di rinnovo:

- inserimento di un nuovo scarico di acque reflue domestiche, negli strati superficiali del sottosuolo, provenienti da un locale da adibire a servizio igienico/spogliatoio riservato agli autisti, con comunicazione presentata in data 16/12/2017 e presa d'atto provinciale del 07/02/2018;
- dismissione del punto di emissione 6, a seguito della sostituzione del mulino a martelli (M3) con un mulino a cilindri che non produce emissioni di polveri in atmosfera, dismissione dei mulini M1 e M2 e dell'impiantistica a questi ultimi asservita ed installazione di nuovo mulino con modifica del punto di emissione 4, cessazione del p.e. 5, convogliamento delle acque di disinfezione degli automezzi in ingresso allo scarico S1, con comunicazione presentata in data 02/01/2020 e presa d'atto provinciale del 16/06/2020 (che per mero errore materiale è stata limitata al solo comparto scarichi);

- installazione di un impianto di recupero dei vapori derivanti dal serbatoio di stoccaggio dell'acido formico e convogliamento all'esterno dello sfiato derivante dal medesimo, variazione dell'ubicazione di alcuni depositi rifiuti, con comunicazione presentata in data 15/11/2021 e presa d'atto provinciale del 30/12/2021;
- richiesta di recupero energetico come sottoprodotto di mangime non destinabile uso zootecnico, con comunicazione presentata in data 14/02/2022 e presa d'atto provinciale del 28/03/2022.
- installazione di un nuovo generatore di vapore, alimentato a gas metano della potenzialità di 2093 kW, in sostituzione dell'esistente generatore M2 (potenzialità pari a 1163 kW) e annessa caldaia a olio diatermico M3 funzionante da accumulatore e scambiatore di calore e conseguente svuotamento e dismissione del serbatoio di stoccaggio olio diatermico presente all'esterno della centrale termica, con comunicazione presentata in data 02/03/2023, ad istruttoria per il riesame già conclusa, e presa d'atto di questa Provincia del 27/03/2023.

Vengono riassunte le fasi di lavorazione, aggiornate nel numero di macchinari presenti, a seguito delle modifiche sopradescritte:

1. *ricevimento e stoccaggio materie prime (n. 2 fosse di scarico)*
2. *dosaggio materie prime*
3. *macinazione (n. 2 mulini)*
4. *miscelazione*
5. *dosaggio componenti minori*
6. *cubettatura (n. 4 cubettatrici)*
7. *farmacia*
8. *stoccaggio e spedizione prodotti finiti*
9. *carico alla rinfusa.*

Impianti ed attività ausiliarie

Energia

L'energia elettrica è acquistata all'esterno.

Per quanto concerne l'energia termica, in stabilimento viene prodotto vapore a servizio delle macchine cubettatrici. Le caratteristiche delle unità termiche di produzione energia, tutte alimentate a metano, sono le seguenti:

Identificazione	M1
Potenza termica nominale (MW _t)	1,396
Anno di costruzione	2000
Tipo di impiego	12 h/g – produzione vapore a servizio delle cubettatrici
Punto di emissione corrispondente	8

Identificazione	M2
Potenza termica nominale (MW _t)	2,093
Anno di costruzione	2023
Tipo di impiego	12 h/g – produzione vapore a servizio delle cubettatrici
Punto di emissione corrispondente	9

Identificazione	M4
Potenza termica nominale (MW _t)	0,290
Anno di costruzione	2005
Tipo di impiego	Continuo – riscaldamento serbatoi/uffici
Punto di emissione corrispondente	10

I due generatori principali vengono gestiti mediante una logica di funzionamento che permette loro di accendersi o spegnersi in base alla richiesta di vapore da parte del processo di produzione. In genere un generatore funziona in continuazione, l'altro viene utilizzato a seconda delle necessità. Le 2 caldaie non funzionano comunque mai contemporaneamente. Data la maggiore efficienza e la nuova tecnologia del generatore M2, la ditta prevede un maggior utilizzo di quest'ultimo a discapito dell'impianto M1. Il nuovo generatore, permetterà di garantire sia una efficienza di funzionamento molto più elevata rispetto al precedente impianto e sia soprattutto una maggiore produzione di vapore qualora in futuro vi sia la necessità di incrementare il livello produttivo dell'impianto, senza considerare la cessazione definitiva dell'olio diatermico, utilizzato per lo scambiatore M3.

Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'Impresa sono polveri, derivanti dalle lavorazioni ed NO_x, derivanti dai generatori di vapore. Sui punti di emissione derivanti dalle lavorazioni sono presenti impianti di abbattimento, filtri a tessuto sui mulini e sull'aspirazione generale e cicloni sulle cubettatrici. Sulle fasi più polverose del ciclo produttivo sono inoltre installati alcuni sistemi di aspirazione localizzata con filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro dell'aria filtrata.

Attingimenti idrici e scarichi acque reflue

L'acqua per usi industriali e domestici viene prelevata da pozzo aziendale (Concessione preferenziale n. 1201, rilasciata con Determinazione n.134 del 2011 - uso produzione di beni e servizi e civile la portata media di 0,4027 l/s). Nell'anno 2021 sono stati prelevati circa 10.263 m³ di acqua (9240 m³ per usi industriali e 1023 m³ per quelli civili). L'acqua è destinata principalmente alla produzione di vapore nella fase di cubettatura. La restante portata di acqua trattata, decisamente inferiore, viene destinata alla produzione di acqua calda, utilizzata per evitare la solidificazione dei grassi liquidi e per il riscaldamento degli uffici nei periodi invernali. L'acqua viene anche utilizzata nell'impianto di sanificazione automezzi.

L'acqua prima di essere immessa nelle due centrali termiche, per la produzione del vapore di processo, viene trattata in un impianto di demineralizzazione mediante addolcimento con resine a scambio ionico e osmosi inversa.

Le acque provenienti dall'insediamento vengono raccolte attraverso tre reti principali:

- a) Acque meteoriche;
- b) Acque reflue domestiche;
- c) Acque reflue industriali.

Vi sono 4 punti di scarico nell'installazione.

Allo scarico individuato con sigla S1, recapitante nel fosso Bealera del Fontanile, convergono:

- due scarichi industriali parziali (acque provenienti dal processo di demineralizzazione per osmosi inversa delle acque di pozzo e dal tunnel di sanificazione automezzi sul confine Est aziendale);
- una rete di acque meteoriche (che termina al punto indicato in planimetria con la sigla Sp1M).

Le reti relative alle acque reflue domestiche convogliano i reflui provenienti dai servizi igienici (scarichi S2 ed S4), con recapiti in pozzo disperdente e in trincea di sub-irrigazione.

Lo scarico S3 convoglia le acque meteoriche in corpo idrico superficiale.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

Con l'allegato 9 la ditta ha prodotto la versione aggiornata del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i. .

Il termine superfici scolanti viene utilizzato in modo generico.

Tale rete è costituita da caditoie, griglie di raccolta, pozzetti e tubazioni interrato. Non vi è nessun sistema di trattamento specifico, come ad esempio una vasca di raccolta delle acque meteoriche, poiché il gestore, nelle normali attività aziendali, in linea generale, non evidenzia rischi di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

Il documento dedica particolare attenzione alla gestione degli sversamenti accidentali. E' previsto l'utilizzo di tappetini per bloccare i tombini in caso di sversamento.

Gestione rifiuti

La gestione rifiuti prodotti dall'attività viene svolta secondo le modalità di deposito temporaneo previste dalla normativa vigente (distinzione aree di stoccaggio con relativi codici C.E.R. sui contenitori utilizzati).

Con nota prot. 19573 del 28/03/2022, si è preso atto di quanto dichiarato dal Gestore nell'istanza di modifica non sostanziale:

- **riclassificazione della quota scartata di mangime, come descritto, da rifiuto a sottoprodotto.**

La matrice organica viene destinata ad impianto di codigestione anaerobica per la produzione di biogas debitamente autorizzato.

- dichiarazione che la suddetta quota non può essere destinata alla commercializzazione per utilizzo zootecnico;

a condizione che il sottoprodotto sia ricompreso nella miscela di alimentazione dell'impianto autorizzato e che i provvedimenti autorizzativi dello stesso siano tuttora efficaci.

Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

Lo stabilimento non rientra tra gli impianti soggetti a incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, ai sensi del D. Lgs n. 105 del 26.06.2015.

La ditta ha predisposto un PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI in cui prevede diversi scenari incidentali a livello di gravità crescente, tra cui si fa riferimento anche alla perdita di sostanze liquide.

L'azienda ha prodotto il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni del 28/03/2018 ed il Certificato di Prevenzioni Incendi del 03/12/2020.

Nel sito non sono presenti serbatoi interrati.

Adempimenti in merito all'applicazione D.M. 272/2014 – D.M. 95/2019 (relazione di riferimento)

Il gestore ha prodotto un aggiornamento alla verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019, inviata in data 31/12/2015. Rispetto alla versione precedente non è più presente il gasolio, né sono citate le materie prime etichettate con H360d (e ciò è coerente con la dichiarazione delle sostanze pericolose emesse in atmosfera).

Il gestore conferma l'eliminazione del gasolio in quanto non effettua stoccaggio all'interno del sito. L'utilizzo del gasolio è strettamente collegato al solo gruppo elettrogeno di emergenza, opportunamente rifornito da ditta esterna previo utilizzo di taniche al momento della fornitura.

Tutte le fasi di stoccaggio e di utilizzo delle sostanze pericolose, si svolgono in locali chiusi al riparo da agenti atmosferici e, relativamente alle polveri prodotte, tutti i punti di emissione collegati al processo produttivo sono provvisti di specifici sistemi di abbattimento.

Per quanto riguarda l'acido formico viene stoccato in un serbatoio di 30 m³ posizionato all'interno, nell'area di stoccaggio "deposito materie prime liquide".

Il proponente ritiene che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di redigere la relazione di riferimento di cui all'art 5, comma 1 del D.Lgs 152/2006. Si ritiene condivisibile la posizione aziendale.

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

Confronto con MTD

In data 04/12/2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/2031 del 12 novembre 2019" (BAT Conclusions), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

Si è posta, pertanto, particolare attenzione alla verifica della rispondenza dell'attività alle BAT Conclusions, i cui esiti vengono illustrati nella tabella che segue:

1.1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT	
Indicazione BAT	Situazione aziendale
1.1. Sistema di gestione ambientale	
BAT 1. Sistema di gestione ambientale	<p>Applicata L'azienda si impegna ad adottare un Sistema di Gestione Ambientale "non standardizzato" entro 6 mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'AIA. Tale sistema coinvolgerà tutte le figure nello stabilimento. In particolare la Direzione Aziendale si occuperà dei seguenti aspetti: attuazione e miglioramento continuo dell'efficacia del SGA, promozione della comunicazione tra le diverse funzioni aziendali, determinazione delle esigenze di formazione per coloro che svolgono attività aventi influenza sull'ambiente, definizione e documentazione delle responsabilità assegnate ad ogni funzione e per ogni processo primario nell'ambito aziendale. In tale sistema l'azienda prenderà in esame tutti gli aspetti indicati nella BAT 1.</p>
BAT 2. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT 2. Inventario dei consumi di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi	<p>Applicata. E' stato elaborato un flussogramma con indicazione delle fasi di produzione e di tutti i flussi in entrata ed in uscita. I consumi idrici e i relativi indicatori sono contenuti fra quelli elaborati all'interno dei report Annuali Verifiche analitiche acque reflue scaricate come da Piano di Monitoraggio e Controllo. Verifiche analitiche sui punti di emissione in atmosfera come da Piano di Monitoraggio e Controllo. I consumi di energia e i relativi indicatori sono già contenuti fra quelli elaborati all'interno dei report annuali. Come da Piano di Monitoraggio e Controllo i consumi specifici di acqua, energia e materie prime sono monitorati e differenziati, in base ai parametri operativi caratteristici del processo produttivo (pellet e farina)</p>
BAT 3. Emissioni in acqua. Monitoraggio dei principali parametri di progetto	<p>Applicata. Tali parametri sono oggetto di sorveglianza, registrazione e monitoraggio all'interno del Piano di Monitoraggio AIA. Le analisi sugli effluenti sono condotti, secondo quanto prescritto dal PMC.</p>
BAT 4. Emissioni in acqua. Monitoraggio delle principali sostanze/parametri.	<p>Applicata Tali parametri sono misurati nell'ambito del Piano di Monitoraggio AIA. La frequenza di misurazione è annuale, secondo quanto stabilito dal PMC. Sulla base dei risultati delle verifiche analitiche e dell'esigua quantità di acque scaricate, la ditta ritiene che anche lo ione Cloruro possa essere monitorato con frequenza annuale in quanto non rilevante nei flussi di acque reflue. In merito agli scarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ come riportato nella documentazione presentata dalla Ditta ai fini del RIESAME, circa i livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente, nella Nota (1) della Tabella 1 delle Conclusioni sulle BAT, è riportato che: <i>"I BAT-AEL non si applicano alle emissioni prodotte dalla macinatura di cereali, dalla lavorazione di foraggi verdi e dalla realizzazione di alimenti secchi per animali e mangimi composti"</i>;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso specifico, presso l'installazione viene effettuata attività di macinatura di cereali e realizzazione di mangimi, pertanto non devono essere individuati i BAT-AEL; <p>considerato che i BAT-AEL non sono applicabili e che gli scarichi provengono da attività ausiliarie (trattamento acque di alimento e lavaggio mezzi), si ritiene che le frequenze di monitoraggio già previste nell'autorizzazione (1 campione/anno sui due flussi industriali) sia adeguato.</p> <p>L'azienda dichiara inoltre di aver adottato, opportune procedure gestionali finalizzate a prevenire ed impedire la contaminazione delle superfici scolanti dello stabilimento da sostanze inquinanti consistenti nei Piani di gestione delle emergenze e delle acque meteoriche.</p>
BAT 5. Emissioni in aria – Monitoraggio delle principali sostanze/parametri	Applicata. Il monitoraggio delle emissioni in aria è stato effettuato, secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio AIA, con cadenza triennale. In adeguamento alla BAT 5, la Ditta dichiara che effettuerà il monitoraggio con frequenza annuale. Anche per i generatori di calore, la frequenza di monitoraggio sarà annuale.
BAT 6. Incremento efficienza energetica	Applicata. Nell'ottica di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, verrà definita anche una politica sull'efficienza energetica facente parte del SGA. Sulla base degli indicatori di prestazione su base annua (consumo specifico di energia) sarà possibile pianificare obiettivi periodici di miglioramento e le relative azioni. Vengono attuati: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di motori ad alta efficienza sotto il profilo energetico, • uso di scambiatori di calore, • illuminazione a risparmio energetico, • ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore; • sistemi automatici di controllo dei processi. • verifiche e manutenzioni programmate della coibentazione tubazione fluidi caldi. Le tecniche al momento adottate consentono un consumo specifico di energia pari a 0,06 MWh/t prodotto, in linea con le indicazioni BAT per i mangimi compositi (BAT_AEL 0,01 – 0,10 MWh/t)
BAT 7. Riduzione del consumo d'acqua e dei volumi acque reflue scaricate	Parzialmente applicata. Per motivi di requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare non è possibile il riutilizzo di acqua nelle fasi del ciclo produttivo. I flussi d'acqua utilizzata ai fini della produzione di vapore sono regolati automaticamente da valvole di flusso. Le acque reflue provenienti dall'insediamento vengono raccolte attraverso due reti separate: una per le acque "bianche" (acque meteoriche) e una per le acque "nere" di processo e domestiche. Nell'esercizio dell'attività non si svolgono operazioni di lavaggio intese come normali fasi di lavoro. Si effettua esclusivamente pulizia a secco delle macchine e delle attrezzature Non sono presenti sistemi di pulizia a circuito chiuso (clean-in Place o CIP) Nell'esercizio dell'attività non si svolgono operazioni di lavaggio intese come normali fasi di lavoro. Si effettua esclusivamente pulizia a secco delle macchine e delle attrezzature Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia che si svolge esclusivamente a secco.

	<p>Macchine e attrezzature sono pulite subito dopo il loro uso, al fine di evitare la formazione di incrostazioni, per rimuovere le quali sarebbe necessario utilizzare quantità ingenti di acqua.</p> <p>In merito ai consumi idrici, nella relazione tecnica trasmessa, la Ditta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ esamina puntualmente le tecniche della BAT 7 per il risparmio idrico, individuando gli accorgimenti applicati (regolazione automatica con valvole di flusso, pulizia a secco, ecc.); ▪ dichiara che la registrazione degli indicatori sui consumi idrici, calcolati per ogni anno, consente di individuare eventuali sprechi e permette di pianificare interventi ad hoc per ridurli.
BAT 8. Riduzione utilizzo di sostanze nocive	<p>Applicata. Nell'esercizio dell'attività non si svolgono operazioni di lavaggio intese come normali fasi di lavoro. Si effettua esclusivamente pulizia a secco delle macchine e delle attrezzature.</p> <p>Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia che si svolge esclusivamente a secco</p>
BAT 9. Riduzione di emissioni lesive ozono derivanti da attività di refrigerazione e congelamento.	<p>Non applicabile. Nel ciclo produttivo non sono presenti fasi che prevedono l'utilizzo di tecnologie per la refrigerazione industriale.</p>
BAT 10 Incremento efficienza delle risorse	<p>Parzialmente applicata.</p> <p>Le polveri aspirate in fase di lavorazione sono reimmesse all'interno del ciclo produttivo, ma per vari motivi illustrati dal gestore, non sono applicabili le altre operazioni indicate nella BAT.</p>
BAT 11. Adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue	<p>Non applicabile</p> <p>Vista l'esigua quantità dei reflui scaricati, la natura degli inquinanti e i sistemi di trattamento già presenti la BAT non risulta vantaggiosa dal punto di vista dei costi /benefici.</p>
BAT 12 Riduzione emissioni in acqua	<p>Parzialmente applicata.</p> <p>I reflui provenienti dall'impianto di sanificazione automezzi vengono sottoposti a trattamento di disidratazione e decantazione, mentre gli altri trattamenti descritti dalla BAT non sono applicabili a causa della quantità e natura dei reflui scaricati.</p>
BAT 13 e 14 riduzione delle emissioni sonore	<p>Applicata.</p> <p>Il Gestore evidenzia che non ha ricevuto segnalazioni o lamentele di alcun genere in merito alle emissioni sonore. Tuttavia alcune tecniche finalizzate alla riduzione del rumore sono già in applicazione nello stabilimento. Il gestore comunica che all'interno del SGA saranno definiti in maniera puntuale i protocolli da attuare per la riduzione delle emissioni sonore.</p> <p>Le valutazioni del rumore sono effettuate con cadenza quinquennale e in occasione di modifiche e/o installazione di nuovi impianti. Dalla recente valutazione emerge che i limiti sono rispettati.</p>
BAT 15: Riduzione emissione di odori	<p>Non applicata. La Ditta evidenzia che, dall'avvio dell'attività ad oggi, non si sono avute segnalazioni o lamentele di alcun genere relativamente ad emissioni odorigene.</p>

BAT 16: Aumento efficienza energetica nella lavorazione di foraggi verdi	Non applicabile. Il ciclo produttivo è del tipo “bagnato” e non sono utilizzati processi di essiccazione o pre-essiccazione
BAT 17: Emissioni in aria – riduzione delle principali sostanze/parametri nelle emissioni convogliate	Applicata. Nel sito produttivo sono presenti n. 7 punti di emissione dalla linea di lavorazione dotati di sistemi di abbattimento, consistenti in filtri a ciclone o a maniche, che permettono di ridurre efficacemente le emissioni di polveri prodotte durante la lavorazione. I sistemi di abbattimento delle polveri sono controllati con frequenza giornaliera ed eventuali anomalie e/o avarie vengono tempestivamente risolte con registrazione degli interventi effettuati su apposito registro.
BAT 17(PRODUZIONE DI MANGIMI PER ANIMALI) BAT_AEL: Emissioni in aria – riduzione delle polveri nella macinazione cereali e raffreddamento pellet <u>BAT_AEL macinazione</u> < 2-10 mg/Nm ³ per impianti esistenti, < 2-5 mg/Nm ³ per impianti nuovi <u>BAT_AEL raffreddamento pellet</u> < 2-20 mg/Nm ³	Applicata. Gli inquinanti monitorati nelle emissioni sono Polveri e COT per i quali vengono riportate informazioni sui flussi emissivi: portata, temperatura e concentrazione. Dai rapporti di prova più recenti (aprile 2021), si evince che il quantitativo medio di Polveri, calcolato considerando i 7 punti di emissione presenti, è pari a 1,5 mg/Nm ³ con un range 0,7-3,6 mg/Nm ³ . I dati mostrano una aderenza con il livello di emissione BAT-AEL specifico per i processi di macinazione del grano (2-5 mg/Nm ³). La Ditta dichiara di essere in grado di garantire un limite di 5 mg/Nm ³ per il parametro polveri sulla fase di macinazione. Per la pellettatura e il raffreddamento pellet i limiti fissati sono già in linea con i BAT_AEL

Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali nel corso di validità dell'AIA

I consumi energetici, comunicati per gli ultimi anni, sono riassunti nella tabella seguente:

Parametro	TIPOLOGIA PRODOTTO	2018	2019	2020	2021	
Consumo di metano (m ³)	-	391.403	470.963	491.597	483.843	
Consumo specifico di energia termica (kWh/t)	farina	10,62	13,15	12,82	12,13	prod. indiff. 30,5
	pellet	43,50	40,60	39,10	36,70	
Consumo di energia elettrica (MWh)	-	3.524	5.293	4.069	4.159	
Consumo specifico di energia elettrica (kWh/t)	farina	18,10	22,80	16,30	17,50	prod. indiff. 30,2
	pellet	38,00	46,00	32,40	34,80	

I calcoli sui consumi specifici sono stati effettuati considerando che il 90% dei consumi termici e l'85% dei consumi elettrici è impiegato per la produzione del pellet, il restante per la produzione di farina.

I dati sono in linea con quelli comunicati negli anni precedenti. Le tecniche al momento adottate consentono comunque un consumo specifico totale di energia pari a circa 0,06 MWh/t prodotto, in linea con le indicazioni BAT per i mangimi compositi (BAT_AEL 0,01 – 0,10 MWh/t) e in linea con gli altri mangimifici della Provincia.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Ditta ha aggiornato la stima dei flussi degli inquinanti presenti nelle emissioni convogliate al 2021, nonché effettuato una stima per l'anno 2023, a seguito della sostituzione del generatore di calore M2, a partire dai dati rilevati in occasione degli autocontrolli di avvio di quest'ultimo. I flussi ottenuti vengono riportati nella seguente tabella (dati espressi in **t/a**), confrontati con quelli stimati in occasione del rinnovo (in allora non erano stati stimati i COV, in quanto non era un parametro da ricercare durante i campionamenti):

	NO_x	Polveri	COV
--	-----------------------	----------------	------------

2023 (post-modifica)	1,393	0,38	1,53
2021 (da istanza)	2,603	0,38	1,53
2012 (pre-rinnovo)	0,209	0,45	-

Si rileva un netto aumento del flusso di NOx emesso, tra la stima 2012 e la stima 2021. Ciò in parte può essere dovuto alla diversa metodologia di stima seguita nelle 2 occasioni. Nel 2012, infatti, gli impianti termici presenti erano sotto soglia autorizzativa e quindi non sottoposti ad autocontrolli periodici, per cui la stima degli NOx emessi non era ricavata da dati misurati. Dalla stima 2023, si rileva comunque che la sostituzione del generatore di vapore M2 con altro più performante, provvisto di bruciatori Low-NOx, dovrebbe portare ad un miglioramento emissivo per tale parametro, nonostante l'aumento di potenzialità installata.

I campionamenti effettuati durante la vigenza dell'AIA hanno sempre dimostrato il rispetto dei limiti di emissione fissati. Nell'AIA non erano previsti limiti per i punti di emissione derivanti dai generatori di calore poiché, al momento di rilascio dell'autorizzazione, rientranti tra quelli in deroga, (D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte I). Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, tali impianti sono sottoposti a limiti di emissione e a prescrizioni di esercizio di cui all'Art.273 bis del D.Lgs 152/2006.

Viene confermata la trascurabilità delle emissioni diffuse di polveri dallo stabilimento. In azienda è adottato un Piano di Gestione delle emissioni diffuse, nel quale sono descritte le seguenti fasi da cui possono originarsi tali emissioni e gli interventi/accorgimenti atti a contenerle:

- 1) ricevimento e scarico delle granaglie nelle fosse di scarico - viene sistematicamente tenuta chiusa l'apertura d'ingresso alle fosse di scarico ed è presente un impianto di aspirazione localizzata dotato di adeguati filtri a maniche e ricircolo dell'aria filtrata che l'addetto attiva prima di effettuare lo scarico. Dopo ogni scarico interviene la motospazzatrice in dotazione che aspira dalle superfici orizzontali interne alle fosse le polveri presenti;
- 2) carico di prodotti finiti sfusi (mangime in farine o pellet) sui camion - avviene all'interno del reparto carico e spedizioni. I camion, una volta posizionati, vengono caricati attraverso apposite bandelle flessibili fissate su tramogge telescopiche, che permettono al mangime di scendere nelle autocisterne senza essere esposte agli agenti atmosferici;
- 3) transito degli automezzi nei piazzali e vie di accesso – pulizia periodica con motospazzatrice, obbligo per camion in fase di attesa carico/scarico di mantenere il cassone coperto con teloni, limite di velocità massimo di 15 km/h all'interno del perimetro aziendale.

L'elenco dei sistemi di aspirazione localizzata con filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro dell'aria filtrata, risultante dal Piano di Gestione sopra citato è riportato nella seguente tabella:

PROVENIENZA	PORTATA (Nm³/h)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
Fossa di scarico F1	75.600	filtro a tessuto
Fossa di scarico F2	75.600	filtro a tessuto
Aspirazione integratori	3.000	filtro a tessuto

I filtri a tessuto presenti sono dimensionati in accordo con le MTD.

Il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, in sede di Conferenza di Servizi, ha relazionato nel merito comunicando che non si evidenziano evidenti criticità a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico.

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

Ciclo produttivo

Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. entro 6 mesi a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo, l'azienda deve relazionare in esito alla dichiarata adozione del Sistema di Gestione Ambientale "non standardizzato", quanto sopra in riferimento alle procedure di cui alla BAT 1 (in particolare manutenzioni programmate dei sistemi di abbattimento, formazione personale, registrazioni, etc).
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio ed a quella per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
9. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività nell'installazione autorizzata deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti.
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto non è stata ritenuta necessaria la presentazione della relazione di riferimento;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Uso dell'energia

Prescrizioni

1. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
2. i serbatoi di stoccaggio dei fluidi caldi, nonché le relative tubazioni di trasporto devono essere adeguatamente coibentati;
3. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

Emissioni in atmosfera

Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		DIAMETRO O LATI SEZIONE (m o mxm)	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
1,2,3 ⁽¹⁾	Cubettatura	12.000	POLVERI C.O.V. ⁽²⁾	10 (BAT AEL) 20	0,120 0,240	0,60	38,0	CICLONE	ANNUALE
4	MULINO MR1	12.000	POLVERI	5 (BAT AEL)	0,060	0,50	37,5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
5,6	ELIMINATI								
7	Aspirazione generale 2° piano ⁽³⁾	5.000	POLVERI	10	0,050	0,40	12,0	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
8 ⁽⁴⁾	GENERATORE DI CALORE M1	-	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽⁵⁾ 100 ⁽⁵⁾ 200 ⁽⁵⁾	- - -	0,60	10,1	-	ANNUALE
9 ⁽⁴⁾	GENERATORE DI CALORE M2	-	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽⁵⁾ 100 ⁽⁵⁾ 100 ⁽⁵⁾	- - -	1,10	10,1	-	ANNUALE
10	GENERATORE DI CALORE M4	-	POLVERI CO NO _x (come NO ₂)	5 ⁽⁵⁾ 100 ⁽⁵⁾ 200 ⁽⁵⁾	- - -	0,45	10,0	-	TRIENNALE
11	Cubettatura	12.000	POLVERI C.O.V. ⁽²⁾	10 (BAT AEL) 20	0,120 0,240	0,60	38,0	CICLONE	ANNUALE

⁽¹⁾ parametri riferiti a ciascun camino

⁽²⁾ per C.O.V. si intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

⁽³⁾ l'aspirazione generale consta di bocchette di aspirazione localizzate così posizionate:

- n. 4 bocchette su redler di carico celle prodotti finiti
- n. 4 bocchette su redler di carico silos materie prime
- n. 2 bocchette da fasi di pulitura/spietatura materie prime

⁽⁴⁾ camini funzionanti alternativamente

⁽⁵⁾ tenore di O₂ libero 3%

Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare per i filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale. Le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;

Autocontrolli iniziali e periodici

9. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
10. per i punti di emissione nuovi o modificati successivamente al rilascio del presente provvedimento, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo. Per tali camini, la periodicità di monitoraggio decorre dalla data di effettuazione di tale autocontrollo;

11. per tutti gli altri punti di emissione, la periodicità di monitoraggio decorre dalla data di effettuazione dell'ultimo autocontrollo;
12. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
13. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
14. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonchè gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
15. i dati di cui al punto precedente devono essere messi, senza ritardo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
16. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioniin-atmosfera>;
17. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temiambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>.

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 04

N° Scarico finale	Scarico parziale (1)	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico (2)	Recettore (3)	Volume medio annuo scaricato		Impianti/fasi di trattamento	
					anno di riferimento	Portata media		
						m ³ /g		m ³ /a
S1	Sp1a-T	Trattamento acque primarie a osmosi inversa	Continuo	AS Fosso recapitante nella Bealera del Fontanile	2021	12	3741	-
	Sp1b-T	Area sanificazione automezzi	Saltuario			0,7	277	Disoleazione decantazione
	Sp1-M	Meteoriche	Saltuario			n.d.	n.d.	Cfr. Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
S2	Sp2a-D	Servizi igienici	Discontinuo	SU Pozzo perdente	2021	1.7	511,5	Fossa Imhoff
	Sp2b-D					1.7	511,5	
S3	M	Meteoriche	Saltuario	AS Fosso recapitante nella Bealera del Fontanile	2021	n.d.	n.d.	Cfr. Piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
S4	D	Servizi igienici	Discontinuo	SU Trincea di subirrigazione	2021	0.45	120	Fossa Imhoff

- (1) T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche: es Sp1-M; Sp2-T
 (2) continuo, saltuario, periodico ed eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)
 (3) F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU

Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione	Modalità di campionamento
Sp1b-T	Uscita impianto disoleazione decantazione presso piattaforma sanificazione mezzi (*)	Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Medio composito sulle 3 ore o per la durata dello scarico saltuario

S1	Prima dell'immissione nel corpo ricettore in seguito ad idonea miscelazione dei due flussi scaricati	Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Medio composito sulle 3 ore
----	--	--	-----------------------------

Nota 1: I BAT-AEL non si applicano alle emissioni in acqua prodotte dalla macinatura di cereali, dalla lavorazione di foraggi verdi e dalla realizzazione di alimenti secchi per animali e mangimi composti.

() lo scarico avviene con linea idrica in pressione con pompa installata nel vano di decantazione, il punto di campionamento corrisponde al punto di scarico del refluo in uscita dalla relativa tubazione di mandata sopra al pozzetto di scarico S1.*

Relativamente alla **acque meteoriche**, la Ditta ha provveduto ad inoltrare una versione aggiornata del piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i..

Prescrizioni

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, che non contrastino con quanto di seguito prescritto;
2. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
3. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
4. devono essere presenti idonei strumenti per la quantificazione delle acque reflue industriali scaricate;
5. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nei punti assunti a riferimento per il campionamento ed indicati nel quadro emissivo. Le caratteristiche costruttive dei manufatti (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con l'Organo tecnico di controllo;
7. le acque reflue scaricate devono rispettare nel punto di scarico, i parametri indicati nel quadro emissivo;
8. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
9. la ditta deve altresì provvedere a far eseguire analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'Allegato 5, parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le tempistiche di controllo ed i parametri minimi da ricercare sono riportati nell'Allegato 2, del Piano di Monitoraggio e Controllo,;
1. è fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo durante il periodo di gestione degli scarichi;
2. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:

3. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
4. entro 90 giorni della notifica del provvedimento conclusivo, le procedure d'intervento e trattamento in caso di sversamenti accidentali devono essere aggiornate prevedendo esplicitamente che il posizionamento dei tappetini copri tombini venga attuato prima dell'inizio delle operazioni di travaso liquidi;
5. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
6. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
7. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento alle eventuali disposizioni del regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissione sonora

Quadro emissivo di riferimento

Per i limiti di emissione ed immissione si deve far riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

In riferimento alla Circolare del 06/09/2004 del Ministero dell'Ambiente e dell'articolo 2 del DM del 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" il mangimificio dichiara di essere regolato da un "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dell'industria alimentare settore: alimenti zootecnici". In tale contratto è previsto il lavoro sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione, si può affermare l'impianto del mangimificio è a ciclo produttivo continuo.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, secondo le frequenze indicate nel Piano di monitoraggio e controllo (Allegato2). Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA, la ditta istante dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



AutorizzAzione integrata ambientale
Riesame con valenza di rinnovo

MARTINI S.p.A. - GENOLA

ALLEGATO TECNICO 2 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO	4
COMPARTO: ENERGIA	4
COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA	5
COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI.....	6
COMPARTO: EMISSIONI SONORE.....	8
COMPARTO: RIFIUTI.....	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.

Per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN).

Solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.B)

Per i **parametri non BAT AEL**, l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a. contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b. comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Materie prime	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	in base all'approvvigionamento	
Farina prodotta	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Pellets prodotti	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	

n.a: non applicabile

COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Consumo di metano	Misura diretta continua	m ³	n.a.	Contatore	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t farina prodotta	n.a.	-	Annuale	
		kWh/t pellet prodotto				
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t farina prodotta	n.a.	-	Annuale	
		kWh/t pellet prodotto				
Consumo specifico di energia termica + elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	MWh/t prodotto indifferenziato	n.a.	-	Annuale	

n.a: non applicabile

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Nota	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11	ANNUALE	Vedere apposite prescrizioni in Allegato1 "Emissioni in atmosfera"
				7, 10	TRIENNALE	
C.O.V.	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		1, 2, 3, 11	ANNUALE	
				8, 9	ANNUALE	
NO _x	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		10	TRIENNALE	
				8, 9	ANNUALE	
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³		10	TRIENNALE	

Nota - Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI

Prelievi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Acqua prelevata per usi produttivi	Misura diretta continua	m ³	Strumenti di misura installati	Misuratore portata	Mensile	Registrazione mensile ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti
Acqua prelevata per usi civili	Misura diretta continua	m ³				Dati ed elaborazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m ³ /t prodotto finito	-	n.a.	Annuale	Registrazione ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti

Scarichi

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Volume di scarico	Misura diretta continua	m ³	Misuratore automatico del volume scaricato	S1	mensile	Registrazione mensile ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazione da conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Bref "Monitoring of Emissions"	S1	Annuale	Invio annuale dei report di analisi; registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Acidità (pH)		pH				
Solidi Sospesi Totali		mg/l				
C.O.D.		mg/l				
B.O.D5		mg/l				
Azoto ammoniacale		mg/l				
Azoto nitroso		mg/l				
Azoto nitrico	mg/l					

Fosforo totale		mg/l	to Air and Water from IED Installations” 2018 (cap.5) e DM 58/2017 (Allegato V)			
Cloruri		mg/l				
Solfati		mg/l				
Tensioattivi totali		mg/l				
Ferro		mg/l				
Manganese		mg/l				
Rame		mg/l				
Zinco		mg/l				
Grassi e oli animali/vegetali		mg/l				
Saggio tossicità acuta su Daphnia magna		%				

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Temperatura	Misura diretta discontinua	°C	Bref “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” 2018 (cap.5) e DM 58/2017 (Allegato V)	Sp1b T	Annuale	Invio annuale dei report di analisi; registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Acidità (pH)		pH				
Solidi Sospesi Totali		mg/l				
C.O.D.		mg/l				
B.O.D5		mg/l				
Azoto ammoniacale		mg/l				
Azoto nitroso		mg/l				
Azoto nitrico		mg/l				
Fosforo totale		mg/l				
Cloruri		mg/l				
Solfati		mg/l				
Tensioattivi totali		mg/l				
Ferro		mg/l				
Manganese		mg/l				
Rame		mg/l				
Zinco		mg/l				
Grassi e oli animali/vegetali		mg/l				
Saggio tossicità acuta su Daphnia magna		%				

COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	Nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo;	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di riesame con valenza di rinnovo.
Livelli di immissione						

COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Caratterizzazione dei rifiuti conferiti fuori sito	Misura diretta discontinua	n.a.	<p>Le determinazioni analitiche di caratterizzazione del rifiuto devono essere eseguite:</p> <p>- se conferiti a impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs152/06 e s.m.i , in ossequio ai disposti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. e/o dell'art. 7 del D.M. 12.06.2002, n. 161, a seconda della destinazione e classificazione del rifiuto (pericoloso o non pericoloso) ;</p> <p>- se conferiti a impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i sulla base delle disposizioni impartite dalle norme tecniche relative alle specifiche operazioni di recupero-smaltimento (es. D.M. 27.09.2010; D.Lgs 152/06 titolo 3-bis ecc.)</p> <p><u>sempre</u> nel rispetto dei criteri di accettazione previsti dalle autorizzazioni e/o iscrizioni rilasciate in capo agli impianti di destinazione.</p>	I certificati e le determinazioni eseguite devono essere conservate presso lo stabilimento.
Quantificazione rifiuti prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/ m ³	1 volta / anno	Trasmissione dati con la relazione annuale

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

Le frequenze dei controlli di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno definiti sulla base del piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-